



La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell'Unione

Tale disposizione costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non è idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell'informazione

Nel 2016, la società francese Vivendi SA, al vertice di un gruppo attivo nel settore dei media e nella creazione e distribuzione di contenuti audiovisivi, ha avviato una campagna di acquisizione ostile di azioni di Mediaset Italia Spa (in prosieguo: «Mediaset»), società italiana del medesimo settore controllata dal gruppo Fininvest¹, giungendo ad acquisirne il 28,8% del capitale sociale, pari al 29,94% dei diritti di voto.

Mediaset ha denunciato Vivendi dinanzi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (Italia), accusandola di aver violato la disposizione italiana che, allo scopo di salvaguardare il pluralismo dell'informazione, vieta a qualsiasi società i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche tramite società controllate o collegate², siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel «sistema integrato delle comunicazioni» (in prosieguo: il «SIC») ³ ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo in Italia. Ciò avveniva nel caso della Vivendi, che già occupava una posizione rilevante nel settore italiano delle comunicazioni elettroniche, in virtù del suo controllo sulla Telecom Italia SpA (TIM).

Con una delibera del 2017 l'AGCOM ha accertato che Vivendi, avendo acquisito le predette partecipazioni in Mediaset, aveva violato tale disposizione italiana e le ha ordinato di porre fine a tale violazione.

Pur ottemperando all'ordine dell'AGCOM, trasferendo ad una società terza la proprietà del 19,19% delle azioni di Mediaset, Vivendi ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) chiedendo l'annullamento di tale delibera.

In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se **la libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) osta alla normativa di uno Stato membro che ha l'effetto di impedire ad una società di un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche a livello nazionale, anche tramite società controllate o collegate, sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.**

Con l'odierna sentenza, la Corte risponde a tale domanda in senso affermativo.

¹ L'azionista di maggioranza della Fininvest SpA, al vertice del gruppo Fininvest, è il sig. Silvio Berlusconi (causa [C-219/17](#), Silvio Berlusconi e Fininvest, v. comunicati stampa n. [93/18](#) e n. [205/18](#)).

² Secondo la legge italiana, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. Tale influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società in questione ha azioni quotate in mercati regolamentati.

³ Oltre alla stampa e alle pubblicazioni elettroniche, il SIC comprende la radio e i servizi audiovisivi, il cinema, la pubblicità esterna, le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, nonché le sponsorizzazioni.

La Corte ricorda, innanzitutto, che l'articolo 49 TFUE osta a qualsiasi provvedimento nazionale che possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal TFUE. È questo il caso della normativa italiana che vieta a Vivendi di mantenere le partecipazioni che essa aveva acquisito in Mediaset o che deteneva in Telecom Italia, obbligandola quindi a porre fine a tali partecipazioni, nell'una o nell'altra di tali imprese, nella misura in cui esse eccedevano le soglie previste.

La Corte osserva inoltre che, anche se una **restrizione alla libertà di stabilimento può, in linea di principio, essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela del pluralismo dell'informazione e dei media**, ciò non avviene nel caso della **disposizione in questione, non essendo quest'ultima idonea a conseguire tale obiettivo**.

La Corte ricorda, a tale proposito, che il diritto dell'Unione, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, stabilisce una chiara distinzione tra la produzione di contenuti e la loro trasmissione⁴. Pertanto, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che esercitano un controllo sulla trasmissione dei contenuti, non esercitano necessariamente un controllo sulla produzione di tali contenuti. Ebbene, **la disposizione in questione non fa riferimento ai collegamenti tra la produzione e la trasmissione dei contenuti** e non è neppure formulata in modo da applicarsi specificamente in relazione a tali collegamenti.

La Corte rileva, peraltro, che la disposizione in questione **definisce in modo troppo restrittivo il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche**, escludendo in particolare mercati che rivestono un'importanza crescente per la trasmissione di informazioni, come i servizi al dettaglio di telefonia mobile o altri servizi di comunicazione elettronica collegati ad Internet nonché i servizi di radiodiffusione satellitare. Ebbene, poiché essi sono divenuti la principale via di accesso ai media, non è giustificato escluderli da tale definizione.

La Corte constata, inoltre, che **equiparare la situazione di una «società controllata» a quella di una «società collegata»**, nell'ambito del calcolo dei ricavi realizzati da un'impresa nel settore delle comunicazioni elettroniche o nel SIC, **non appare conciliabile con l'obiettivo perseguito dalla disposizione in questione**.

La Corte conclude che la disposizione italiana fissa **soglie che, non consentendo di determinare se e in quale misura un'impresa possa effettivamente influire sul contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo dei media**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Sentenza della Corte del 13 giugno 2019 nella causa [C-193/18](#), Google.